



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE MOBILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 348 DEL 17/05/2023

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL TRANSITO PER IL MERCATO RIONALE DEI COLLI CHE SI SVOLGERÀ DAL 19/05/2023 PER TUTTI I VENERDÌ CON ORARIO COMPRENSIVO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO E PULIZIA, DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 17,00

IL DIRIGENTE

Premesso

che in seguito alla pandemia da Covid-19 il "MERCATO DEI COLLI" è stato trasferito, in modalità transitoria presso una diversa ubicazione;

considerato che l'emergenza pandemica, ad oggi è rientrata, con Deliberazione di G.C. n. 171 del 09/03/2023, l'Amministrazione Comunale ha deliberato la riorganizzazione del Mercato rionale scoperto di Colle Madonna che si svolgerà tutti i venerdì, a partire dal 19/05/2023, con orari canonici di funzionamento dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

che con mail del 16/05/2023, l'ufficio SUAP e Mercati, ha chiesto l'emissione di un dispositivo dirigenziale per la regolamentazione della viabilità sulle nuove aree interessate dal Mercato rionale dei Colli il cui svolgimento è previsto per venerdì 19/05/2023 e, a seguire per tutti i successivi venerdì, con orario, comprensivo delle operazioni di allestimento e disallestimento e pulizia dell'area interessata, dalle ore 5,00 alle ore 17,00;

Considerato

che il Mercato dei Colli si svolgerà sempre di venerdì, partendo dal 19/05/2023, si rende indispensabile dettare delle norme in merito alla circolazione e sosta dei veicoli nei tratti delle strade interessate;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 171 del 09/03/2023

per quanto in premessa,

ORDINA

A partire da venerdì 19 maggio 2023 e per tutte le giornate di venerdì, dalle ore 5,00 (per l'inizio delle operazioni di allestimento del Mercato rionale dei Colli che termineranno alle ore 7,00) fino alle ore 17,00 (ovvero dalle ore 14,00 alle ore 17,00 per le operazioni di disallestimento e pulizia dell'area interessata):

- l'istituzione del **divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata** (esclusi i mezzi degli esercenti del Mercato dei Colli) sull'area a **parcheeggio ubicata su Via di Sotto** all'intersezione tra Via Quaglietta e Salita Cortese, sull'area a **parcheeggio ubicata su Via di Sotto** all'intersezione con Salita Cortese e Largo Madonna prospiciente la Scuola Primaria dei Colli, sul l'area a **parcheeggio antistante il Convento ubicata su Largo Madonna** fino all'intersezione con Salita Cecamore compresa l'area pedonale della fontana, tratto di **Via Salita Cecamore** dall'intersezione con Strada Vecchia della Madonna a salire per una lunghezza di circa 50,00 metri lineari, tratto di **Strada Vecchia della Madonna** compreso tra Salita Cecamore e Via Piana di Voltigno nel segmento viario a parcheggio a servizio degli edifici residenziali sovrastanti;
- l'istituzione del **divieto di transito** (esclusi i mezzi degli esercenti del Mercato dei Colli) sul tratto di **Via Salita Cecamore** dall'intersezione con Strada Vecchia della Madonna a salire per una lunghezza di circa 50,00 metri lineari e sull'area a parcheggio nel tratto di **Strada Vecchia della Madonna** compreso tra Strada Vicinale Conte Genuino e Via Piana di Voltigno, a servizio degli edifici residenziali sovrastanti.

DISPONE

Che il **Settore Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione stradale e pubblica incolumità** in collaborazione con il **Settore Polizia Municipale**, ciascuno per le proprie competenze, provvedano alla disposizione della necessaria segnaletica e alla regolamentazione della viabilità dei tratti stradali interessati, indicando eventuali percorsi alternativi come previsto dalla normativa corrente.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. È facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via PEC a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
ROSSI GIULIANO
(atto sottoscritto digitalmente)